

N.° 1999/10 Sent.
N.° 10440/07 R.G.
N.° 4280/10 Cron.
N.° 4323/10 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Sara De Magistris, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10440/07 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza dell'11 marzo 2010, e vertente

TRA

_____ rappresentati dall'Avv. Pierantonio Paissoni presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bergamo, alla via S. Benedetto n. 6, , giusta procura in calce dell'atto di citazione

ATTORI

E

Viaggio nel mondo s.r.l., in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vania Gnechi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bergamo, via Broseta n. 52, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

NONCHÉ

Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trieste alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 2

TERZA CHIAMATA CONTUMACE


CONCLUSIONI

Per gli attori, accertare e dichiarare la violazione della normativa richiamata nell'atto di citazione notificato in data 18.10.2007 e nelle successive memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate in Cancelleria, nonché l'inadempimento contrattuale di Viaggi nel mondo s.r.l. nei confronti degli attori e la conseguente responsabilità contrattuale della società convenuta e/o, comunque ed in ogni caso, la responsabilità della medesima società convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., per tutti i motivi dedotti negli atti difensivi depositati; conseguentemente condannare Viaggi nel Mondo s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, comprensivo del danno esistenziale e/o da vacanza rovinata, nella misura di €. 2.000,00 in favore di ogni attore e, quindi, al pagamento di complessivi €. 16.000,00, con gli accessori di legge dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia; in ogni caso, spese, onorari, diritti e rimborso forfettario 12,50% interamente rifiuti.

Per la convenuta, nei confronti degli attori: 1) in via principale, rigettare le domande attrici, perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa; nei confronti delle Ass.ni Generali Assicurazioni s.p.a. terza chiamata in causa rimasta contumace: 1) in via principale, rigettare le domande attrici, perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici: accertare e dichiarare l'obbligo di manleva in favore della Viaggi nel Mondo s.r.l. da parte delle Generali Assicurazioni Generali s.p.a., in virtù della polizza R.T.C. n. 39040760 stipulata e, per l'effetto, condannare la Compagnia a tenere indenne la Viaggi nel Mondo da tutte le somme da questa eventualmente dovute alle parti attrici a titolo di responsabilità civile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio la Viaggi nel Mondo s.r.l. rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.



A sostegno della domanda esponevano di aver acquistato per il periodo dal 10 al 28 agosto 2007 il viaggio organizzato dalla convenuta denominato "Tutto Nepal" e di aver subito gravi disagi nella fase di rientro in Italia, a causa della cancellazione dei voli che avrebbero dovuto essere operati dalla Royal Nepal Airlines. Inoltre, lamentavano un inadempimento della Viaggi nel Mondo s.r.l. per aver fornito loro una descrizione del viaggio fuorviante ed omissiva, con riferimento al periodo di trekking di quattro giorni previsto nella zona di Pokhara, non avendo informato i partecipanti del fatto che tale percorso, oltre che infestato dalle sanguisughe, una volta raggiunta la meta non permetteva il rientro alla base in autonomia.

Costituitasi in giudizio, la Viaggi nel Mondo s.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio l'Assicurazioni Generali s.p.a., per essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attrice. Nel merito contestava la fondatezza della pretesa degli attori.

Pur regolarmente citata in giudizio (con notifica a mezzo del servizio postale ricevuto in data 26.2.2008), la Generali Assicurazioni s.p.a. rimaneva contumace.

Ciò posto in fatto, delineate le rispettive posizioni delle parti, va innanzitutto rilevato che le contestazioni sui servizi offerti e le omissioni informative mosse dagli attori alla convenuta vanno valutate alla luce della normativa dettata dagli artt. 82 ss. d.lgs. 206/2005, ricadendo nel relativo ambito applicativo atteso che ricorrono nel caso di specie gli estremi della fattispecie della vendita del pacchetto turistico, descritta dall'art. 84 d.lgs. 206/2005: infatti, l'offerta acquistata dagli attori aveva ad oggetto la combinazione quantomeno del servizio di trasporto, di quello di alloggio e dell'organizzazione delle escursioni, anche se a questi ultimi servizi era previsto di far fronte attraverso la "cassa comune".

Invero, da quanto emerge dagli elementi istruttori acquisiti la quota individuale da versare nella cassa comune è stata comunque corrisposta alla convenuta e rappresentava in ogni caso una componente del prezzo dell'itinerario acquistato (cfr: scheda di viaggio sub doc. 1 attori); rispetto a quest'ultimo il corrispondente della convenuta aveva una funzione organizzativa e di coordinatore (cfr: Cass., 24 luglio 2007, n. 16315).



Tuttavia la domanda risarcitoria degli attori può essere accolta soltanto nei limiti di seguito indicati.

Infatti, non si ravvisa in primo luogo un inadempimento della convenuta, in termini di violazione della diligenza richiesta, con riguardo alle doglianze formulate dagli attori relativamente al percorso di *trekking* ed al dedotto difetto informativo. Invero, dalla stessa narrazione in fatto degli attori tale escursione venne effettuata, come programmato, e fu una libera scelta degli attori, fatta eccezione per la Coldesina, non parteciparvi. Le doglianze degli attori attengono a quanto riferito da altri partecipanti ad analoga escursione tenutasi in altra giornata, ma non riguarda direttamente la loro posizione. Anche rispetto alla Coldesina, che prese parte al percorso di *trekking* nulla è riferito negli scritti difensivi di parte attrice di quanto si verificò effettivamente nella specifica escursione a cui anche gli altri dovevano prendere parte né di quale effettivo e concreto pregiudizio la stessa patì per avervi partecipato.

In ogni caso, dal dedotto difetto informativo gli attori non deducono alcunché in punto di concreto pregiudizio subito a causa dello stesso.

Diversamente è a dirsi per quanto attiene alla cancellazione del volo di rientro in Italia.

Al riguardo, va precisato che l'art. 93, ult. co., cod. consumo prevede che *“l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”*.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 d.lg. n. 111/95, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 206/05 (codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (cfr.: Cass., 13 novembre 2009, n. 24044).



Nel caso di specie, posto che non vi è prova in ordine all'inadempimento diretto del *tour operator* convenuto ed in particolare del fatto che lo stesso già sapesse da giorni del blocco dei voli della compagnia di bandiera del Nepal, risultando piuttosto che lo stesso lo apprese soltanto il giorno prima (doc. 6 convenuta), in presenza dell'inadempimento del vettore, si tratta di stabilire, alla luce delle circostanze del caso di specie, quali danni abbiano in concreto subito gli attori a causa della cancellazione del volo di ritorno.

Dal complesso degli elementi acquisiti in giudizio può ricavarsi che la compagnia aerea inadempiente provvede a riproteggere i passeggeri dei voli cancellati, senza costi aggiuntivi, e che gli attori per ottenere la riprotezione, possibile per la tratta Kathmandu-Bahrain soltanto in classe business anziché in economy, dovettero corrispondere €. 50,00 ciascuno al funzionario della Nepal Airlines. Tale circostanza è stata confermata anche dai testi escussi Brillì e Zampetti, che erano direttamente a conoscenza dei fatti per essere personalmente presenti, in quanto anch'essi partecipanti al viaggio (cfr. verbale di udienza di prova delegata del 9.1.2009). Non sono stati dedotti né documentati altri esborsi.

Pertanto, a titolo di danno patrimoniale può riconoscersi a ciascuno degli attori l'importo di €. 50,00.

Per quanto attiene al danno non patrimoniale, in ragione degli elementi di fatto acquisiti, è agevole presumere che, in ragione delle modalità del rientro, che ha visto frazionarsi il percorso in più voli ed aumentare i tempi di attesa rispetto al previsto, la vicenda in oggetto abbia cagionato agli attori dei disagi, in termini di sofferenza psicologica dovuta alla percezione della situazione di incertezza del rientro da un Paese straniero ed alla necessità di aspettare le sorti dell'overbooking.

Tale danno va liquidato equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa.

Ebbene, considerato il costo complessivo del viaggio pari per ciascuno ad €. 1.620,00 (€. 1285,00 come quota base + €. 335,00 come quota di cassa comune), la tipologia di viaggio prescelto che, come emerge dalla presentazione offerta sul sito convenuta (cfr. doc. 1 attori) e dalle caratteristiche dei percorsi dalla stessa tipicamente organizzati, era rispondente ad uno standard qualitativo medio-basso,



.....o tra loro e ciascuno in pari quota, delle
spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per spese, Euro 497,00
per diritti ed Euro 750,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese
generali, IVA e C.P.A. come per legge;

- c) condanna Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., a malevare I Viaggi nel mondo s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., da tutto quanto questa dovrà pagare per effetto della presente pronunzia;
- d) dichiara irripetibili le spese di giudizio tra Viaggi nel mondo s.r.l. e Generali
Assicurazioni s.p.a..

Così deciso in Bergamo in data 27.9.2010.



IL GIUDICE

Giuseppe De Rogatis

Depositato in cancelleria
28 SET. 2010

(Mari Maddalena Pastorelli)